



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

| | |
|--------------------------|---|
| (BO) MARINARI | Presidente |
| (BO) BERTI ARNOALDI VELI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BO) MAIMERI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BO) SOLDATI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BO) PETRAZZINI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 11/01/2022

FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato il 20.7.2012 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente. Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB e in particolare:

Commissioni rete distributiva pro quota:

€ 2.370,48 (totale) / 84 (totale rate) x 52 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 1.467,44 - già rimborsate in Conteggio estintivo: € 577,35 = € 890,09

Spese di istruttoria pro quota:

€ 450,00 (totale) / 84 (totale rate) x 52 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 278,57

Totale rimborso € 1.168,66

Si aggiungono gli **interessi legali** dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

In sede di controdeduzioni, parte resistente precisa ed eccepisce quanto segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- ~ il contratto espressamente riconosce e disciplina il diritto del finanziato alla restituzione degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata; l'art. 6 del contratto contiene una precisa elencazione delle attività che costituiscono la controprestazione resa dall'intermediario in relazione a ciascuna delle voci commissionali;
- ~ le "commissioni di rete distributiva" si riferiscono sia ad attività *up front* sia *recurring*, ed il contratto indica chiaramente (cfr. "Piano Annuale" sottoscritto dal ricorrente) le modalità ed i criteri di rimborso di tale unica voce commissionale;
- ~ la sentenza Lexitor della CGUE non è applicabile al caso di specie, con conseguente non rimborsabilità delle "spese di istruttoria", in ragione dell'evidente natura *up front* di tale voce commissionale.

In conclusione chiede al Collegio di "respingere ogni pretesa perché infondata in fatto e in diritto".

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente, ex art. 125-sexies TUB, alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, "dovuti per la vita residua del contratto". Parte ricorrente ha estinto il finanziamento nell'aprile 2015, in corrispondenza della rata n. 32 di 84, sulla base di conforme conteggio estintivo.

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito dalla Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato (fino al dicembre 2019) che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento dovesse determinare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era stabilita la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*). Si era ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si era inserita la decisione 11.9.2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza Lexitor) secondo la quale "l'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In coerenza con la sentenza interpretativa della CGUE, il Collegio di coordinamento, nella decisione del 17.12.2019, n. 26525, aveva quindi rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui "a seguito della sentenza 11.9.2019 della Corte di



Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

In tale contesto è intervenuto l'art. 11-*octies*, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", c.d. Decreto Sostegni-*bis*, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23.7.2021.

Il primo comma di tale norma stabilisce quanto segue:

"Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: [...]

c) l'articolo 125-*sexies* è sostituito dal seguente:

«Art. 125-*sexies* (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. — 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. (*omissis*)».

Il comma 2 del citato art. 11-*octies* stabilisce inoltre:

«L'art. 125-*sexies* TUB, come sostituito dal comma 1, lett. c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-*sexies* TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».

A seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di coordinamento la questione "se la norma intertemporale dettata dal (...) comma 2 dell'art. 11-*octies* del decreto Sostegni-*bis* imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro (...) a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare (...) se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella (...) sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-*bis* (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data".

Con decisione n. 21676 del 15.10.2021 il Collegio di coordinamento ha preso in esame la nuova normativa.

Il Collegio ha fondato la sua decisione sulla considerazione che il comma 2 della disposizione "individua la disciplina applicabile all'estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25.7.2021 in quella *pro tempore* vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-*sexies* TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal



Collegio di coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”.

Sulla scorta di tali premesse, ha precisato che “all’interno del nuovo art. 11-*octies*, comma 2, la (...) bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25.7.2021 – soggetti al nuovo art. 125-*sexies* TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella (...) sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (*rectius*, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti (...). In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”.

Ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-*octies*, comma 2, ult. periodo, d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23.7.2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi *recurring*) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi *up front*). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.

In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio osserva che l’intermediario ha rimborsato al ricorrente l’importo di € 577,35 a titolo di quota non goduta delle “commissioni di rete distributiva”, a fronte di un importo indicato nel “Piano annuale” in corrispondenza della rata di estinzione pari a € 598,60, con la conseguenza che residuano da retrocedere € 21,25 di differenza a favore del cliente; che le spese di istruttoria sono da qualificare *up front* e, pertanto, non sono rimborsabili in sede di estinzione anticipata del finanziamento.

Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda, il ricorso viene accolto nei limiti dell’importo di € 21,00 oltre interessi legali dal reclamo al soddisfo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 21,00 (ventuno/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI